

pilota più anziano per servizio. Se poi un capo pilota fosse sospeso una seconda volta, egli verrà surrogato definitivamente, ed al termine della sospensione non potrà essere riammesso nel corpo che come semplice pilota.

In egual modo si provvederà a riguardo dei sotto-capi piloti.

34. Particolari regolamenti, formati e proposti dai capitani di porto, capi di compartimento ed approvati con decreto reale, stabiliranno, secondo la specialità e l'importanza dei luoghi nei quali sono costituiti corpi di piloti, il numero di essi piloti, la loro graduazione, la tariffa delle mercedi per pilotaggio (dichiarando se questo sia obbligatorio o facoltativo), il numero e la qualità delle barche, la cauzione prescritta dall'art. 198 del Codice per la marina mercantile, la quota da assegnarsi ai piloti invalidi, alle vedove ed agli orfani dei piloti, ed ogni altra disposizione d'indole speciale.¹

35. Nei luoghi, le cui speciali condizioni esigono il pilotaggio obbligatorio senza che i proventi relativi bastino al mantenimento di un corpo di piloti, potrà essere concesso ai medesimi piloti un annuo assegnamento a carico del bilancio della marina.

R. decreto 7 maggio 1914, n. 447, che approva il Regolamento per il servizio di pilotaggio nei porti dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D' ITALIA.

Visto l'art. 192 e seguenti del Codice per la marina mercantile ;

Visto il Regolamento per l'esecuzione del Codice medesimo, approvato con R. decreto 20 novembre 1879 ;

Visto il R. decreto 31 marzo 1895, n. 108, che abroga e sostituisce il capo VII, titolo III, del citato Regolamento ;

¹ Modificato dal R. decreto 14 maggio 1908, n. 218.